

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVI
n. 4

CORTE DEI CONTI

SEZIONE ENTI LOCALI

PIANO DELLE RILEVAZIONI E CRITERI DI ESAME DEI CONTI
DEGLI ENTI LOCALI DA APPLICARSI AI FINI DELLA RELAZIONE
ANNUALE DA RENDERE AL PARLAMENTO ENTRO
IL 31 LUGLIO 2000

*(Articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51)*

Deliberazione n. 4/1999

Trasmessa alla Presidenza il 20 luglio 1999

PAGINA BIANCA

Deliberazione n.4/1999



Corte dei Conti

Sezione enti locali

composta dai magistrati :

Presidente : Antonino Gallo

Consiglieri : Giuseppe Salvatore Larosa, Corrado Valvo, Giovanni Battista Goletti, Enrico Marotta, Umberto Cazzuola, Antonio Galiani, Andrea Liotta, Guido Maccagno, Gaetano Russo, Teresa Bica, Stefano Imperiali, Francesco Petronio, Alfredo Masala, Alberto Longo, Orietta Lucchetti Balsamo, Maria Luisa De Carli.

nell'adunanza dell'8.7.1999

udita la relazione del consigliere Stefano Imperiali

CONSIDERATO

1. Per l'art. 13 del d.l. 22.12.1981 n. 786, convertito nella legge 26.2.1982 n. 51 e modificato prima dall'art. 6 della legge 22.12.1984 n. 887 e poi dall'art. 28 del d.l. 31.8.1987 n. 359 convertito nella legge 29.10.1987 n. 440, questa Sezione riferisce annualmente al Parlamento "i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti" - province e comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti - che secondo quanto viene disposto dalla stessa norma sono tenuti a trasmettere alla Sezione i loro "conti consuntivi". Gli enti in questione devono peraltro inviare alla Corte anche le relazioni dei revisori "e ogni altro documento o informazione che questa richieda".

Lo stesso art. 13 stabilisce poi che la Sezione comunica ai Presidenti delle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, "il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi", e precisa che "in ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio".

L'art. 69 del d.lgs. 25.2.1995 n. 77 ribadisce questa funzione refertuale della Corte, e stabilisce che "per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche e integrazioni". Peraltro, per il "consolidamento dei conti pubblici" - così come per il controllo successivo sulle gestioni (v. *infra*) - "la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali".

2. L'art. 3 della legge 14.1.1994 n. 20 prevede anche un "controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria". Com'è noto, il controllo in questione viene svolto sulla base di predeterminati "programmi" e "criteri"; "verificando la legittimità e la

regolarità delle gestioni" e "il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione"; accertando, "anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge"; "valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa". Nella stessa disposizione, viene peraltro precisato che "restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni".

Con deliberazione del 13.6.1997, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno approvato un regolamento per l'organizzazione, anche su base decentrata, del controllo successivo sulle gestioni. In attuazione dell'art. 3 del regolamento, e con deliberazione del 9.12.1998, le stesse Sezioni Riunite hanno approvato i criteri generali e gli indirizzi di coordinamento per i controlli. In conformità a questi criteri e indirizzi, con deliberazione del 19.1.1999 questa Sezione ha poi approvato il programma di controllo per il 1999.

- 3 In definitiva, a questa Sezione risultano affidate due funzioni, che le norme vigenti considerano distintamente (cfr. i già citati artt. 3 della legge n. 20 del 1994 e 69 del d.lgs. n. 77 del 1995). In primo luogo, la funzione originaria di "informazione" al Parlamento sui flussi finanziari, sulle contabilità e sul buon andamento in genere delle amministrazioni esaminate (cfr. Corte cost. 13.10.1988 n. 961). In secondo luogo, la nuova funzione di "controllo" sui "risultati effettivamente raggiunti" dalle amministrazioni locali, in termini di efficacia, efficienza ed economicità (cfr. Corte cost. 27.1.1995 n. 29).

Si tratta peraltro di due funzioni indubbiamente complementari, in vista di una più compiuta attuazione del principio di buon andamento stabilito dall'art. 97 dell'attuale Costituzione. Tra l'altro, gli esiti delle "rilevazioni" effettuate ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 786 del 1981 possono essere poi proficuamente utilizzati in occasione dei più specifici "controlli" selettivi sulle gestioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

DELIBERA

Sono approvati il seguente piano delle rilevazioni ed i relativi criteri di esame dei rendiconti.

1. Per le province, i comuni e le comunità montane, si valuterà, sulla base dei rendiconti acquisiti dalla Sezione, l'evoluzione della gestione finanziaria del 1998 rispetto all'esercizio precedente. Saranno anche valutati i risultati della gestione di cassa 1999, sulla base dei dati del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato e in relazione ai risultati della gestione di cassa dell'esercizio precedente. Inoltre, si evidenzieranno profili delle avviate manovre di risanamento finanziario conseguenti ai vincoli comunitari, nonché aspetti significativi del processo di trasferimento di risorse in attuazione della legge n. 59 del 1997 e del d.lgs. n. 112 del 1998.
2. Per le province, i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e le comunità montane, saranno considerate le gestioni delle entrate e delle spese, di parte corrente e in conto capitale, nonché gli equilibri economico - finanziari, i risultati della gestione di competenza e i risultati di amministrazione. Saranno anche effettuate analisi sui residui attivi e passivi, in relazione alle norme del d.lgs. n. 77 del 1995 sugli accertamenti, gli impegni e il mantenimento dei residui nel conto del bilancio. E sarà inoltre esaminata la corretta impostazione dei conti del bilancio secondo i nuovi modelli approvati con d.p.r. n. 194 del 1996.
3. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, saranno considerati, anche a campione, alcuni dati dei nuovi conti economici e dei conti del patrimonio. Inoltre, sarà effettuata una rilevazione sulla tenuta e sull'aggiornamento degli inventari.


4. Per i comuni, saranno confrontate le evoluzioni delle entrate proprie e delle entrate da trasferimenti statali. Specifiche rilevazioni a campione avranno per oggetto l'imposta comunale sugli immobili e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. Per le province, i comuni e le comunità montane, saranno esaminati profili di gestione del personale, con particolare riferimento alle consistenze, al *turn over* e al trattamento economico.
6. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, sarà esaminata l'evoluzione degli investimenti, in relazione alle fonti di finanziamento, alle destinazioni economiche e alle localizzazioni, e con approfondimenti per campioni di enti.
7. Specifiche analisi e rilevazioni a campione avranno per oggetto:
 - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - esercizio dell'autonomia regolamentare propria dei comuni;
 - procedure di programmazione e pianificazione operativa, con raffronti tra previsioni e risultati;
 - modalità e costi dell'affidamento a terzi dell'accertamento e della riscossione dei tributi propri;
 - gestione dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai nuovi strumenti societari;
 - funzionamento dei collegi dei revisori e dei servizi di controllo interni.
8. Una particolare attenzione sarà dedicata agli equilibri di bilancio, in considerazione delle specifiche previsioni normative in premessa ricordate, e saranno pertanto esaminate le gestioni delle province e dei comuni in disavanzo o con debiti fuori bilancio, i provvedimenti di riequilibrio e di ripiano presi ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 37 del d.lgs. n. 77 del 1995, e i processi di risanamento dei comuni dissestati.

ORDINA


che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deliberato nell'adunanza dell'8 luglio 1999.

L'estensore
(Stefano Imperiali)



Il Presidente
(Antonino Gallo)



La presente deliberazione è stata depositata in Segreteria il

15 luglio 1999.

Il dirigente
(Ciro Martire)

